

Associazione di volontariato di assistenza socio-sanitaria

CAMMINARE INSIEME

S T A T U T O

INDICE

PREMESSA

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – ATTIVITA'

ART. 4 – SOCI

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 – PRESIDENTE

ART. 12 - PRESIDENTE ONORARIO

ART. 13 - VICE PRESIDENTE

ART. 14 – SEGRETARIO

ART. 15 – TESORIERE

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19 – SCIoglimento

PREMESSA

L'Associazione trae ispirazione e denominazione dalla lettera pastorale di mons. Pellegrino “*Camminare Insieme – Linee programmatiche per una pastorale della Chiesa Torinese*” dove si trova la sollecitazione al “[...] *dovere evangelico della preferenza verso i poveri*”.

Nella sua storia, inoltre, l'Associazione ha trovato uno straordinario impulso per la propria azione verso i più poveri nell'opera filantropica della Marchesa Giulia Falletti di Barolo (1785-1864). Il suo lascito testamentario ha avviato la costituzione dell'”Opera Barolo”, destinata all'assistenza di donne e giovani emarginate del suo tempo. La “Camminare Insieme” ha trovato ospitalità, fin dalla sua fondazione, in locali appartenenti all'Opera Barolo.

In questi ultimi decenni, si è accentuato il fenomeno dell'emigrazione di intere popolazioni per sfuggire a situazioni di miseria, fame, guerre, malattie.

Per la prima volta nella nostra storia siamo sollecitati ad accogliere, ma l'Italia, pur essendo un paese di emigranti, non sempre è ospitale.

L'Associazione, infrangendo schemi precostituiti e pregiudizi consolidati, si è proposta fin dall'inizio di accogliere i migranti e di alleviarne le sofferenze.

Le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito avvengono principalmente nell'ambito dell'assistenza medica e odontoiatrica ambulatoriale e nell'assistenza socio-economica, nei casi in cui lo stato di malattia sia aggravato dall'indigenza.

Nel fornire le prestazioni mediche si vogliono così alleviare le sofferenze del corpo per restituire dignità umana e sociale.

In ultima istanza, l'Associazione, tramite i propri aderenti, si propone di *camminare insieme* a chi è “*incappato nei briganti*” di questo mondo.

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita l'Associazione di volontariato di Assistenza Socio-Sanitaria "CAMMINARE INSIEME" (nel seguito Associazione) con sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista agli articoli 9 e 19.

ART. 2 - FINALITA'

L'Associazione non persegue alcun fine di lucro, è apartitica e aconfessionale ed è a struttura democratica.

I suoi principi sono quelli propri del movimento del volontariato, nonché quelli previsti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991.

Le finalità dell'Associazione sono: promuovere, coordinare, indirizzare e svolgere ogni azione diretta all'assistenza socio-sanitaria di soggetti indigenti.

Anche in collaborazione con altre organizzazioni, l'Associazione promuove studi, convegni, seminari, incontri ed ogni altra iniziativa culturale idonea a realizzare le finalità associative.

ART. 3 - ATTIVITA'

L'Associazione svolge le proprie attività principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

L'Associazione svolge le proprie attività nell'ambito socio-sanitario, prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito e collabora con Enti pubblici o privati per la formazione di personale sanitario. Sono attività prevalenti: l'assistenza medica e odontoiatrica ambulatoriale gratuita, l'assistenza socio-economica nei casi in cui lo stato di malattia sia aggravato dall'indigenza e l'attività di educazione alla salute.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione, in caso di particolari necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

L'Associazione allaccia e mantiene rapporti con i competenti organi degli enti locali per la promozione di leggi e provvedimenti a favore di categorie indigenti.

L'Associazione collabora con gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che perseguono fini analoghi ai propri.

ART. 4 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano volontariamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Diventano Soci le persone fisiche la cui domanda scritta all'Associazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che versino all'atto dell'ammissione la quota stabilita annualmente. Nell'eventualità di reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso

all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro un mese dal ricevimento della relativa lettera.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Le controversie sociali fra i Soci e l'Associazione sono sottoposte al Collegio dei Probiviri che, in prima istanza, si adopera per ricomporle e, in seconda istanza, suggerisce eventuali provvedimenti al Consiglio Direttivo che delibera in merito.

La qualità di Socio si perde per:

- recesso volontario dall'Associazione;
- mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per esclusione conseguente a persistenti violazioni delle deliberazioni degli organi dell'Associazione
- per causa di morte.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o per delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti dell'Associazione;
- versare le quote associative stabilite annualmente.

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio del proprio ruolo.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto a intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato,

conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre può essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea con relativo ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione, avviene con avviso scritto e con pubblica affissione all'albo della sede legale e presso le sedi operative almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno a ventiquattro ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le Assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

ART. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relazioni di attività;
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge il Presidente onorario;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i membri del Collegio dei Provisori;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti già deliberata dal Consiglio stesso.
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per realizzare le finalità dell'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari vengono prese a maggioranza semplice e devono essere riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso Presidente.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione all'albo della sede legale e delle sedi operative e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea a cura del Segretario.

ART. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 e viene convocata per:

- il trasferimento della sede legale;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso l'Assemblea è valida se la decisione deliberata avviene con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto. In questo caso l'Assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dai presenti.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 21 Consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea dei Soci che procede all'elezione determina preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa; attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- stabilisce il programma di lavoro;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- predispone il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del Tesoriere, firmata dal Revisore dei Conti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il termine previsto nell'art. 8.
- emette gli eventuali regolamenti da sottoporre a ratifica assembleare.
- delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti dal Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di decesso, dimissioni od esclusione di un membro del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo composto da tutti i membri *ad plenum* è l'organo competente a proporre modifiche dello Statuto, le quali devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in caso di giudizio.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 12 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, fra i medesimi, per meriti particolari. Non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente. In accordo con il Presidente può rappresentare l'Associazione in occasione di eventi e contesti istituzionali. E' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Dura in carica tre anni e può essere rinominato.

ART. 13 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto; sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 14 - SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i verbali.

ART. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto, tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, insieme al quale relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

Controlla i versamenti delle quote sociali dovute e ne sollecita la regolarizzazione in caso di ritardo.

Il Presidente ed il Tesoriere sono investiti, con firma libera e disgiunta tra loro, della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, di emettere assegni.

Il Presidente ed il Tesoriere sono investiti, con firme congiunte, per le operazioni di apertura di conti correnti, richieste di fidi, anticipazioni, crediti, sovvenzioni ed ogni altra operazione utile alla gestione amministrativa dell'Associazione.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge o nomina il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto/nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati e svolgono la loro attività gratuitamente.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo, qualora siano iscritte all'ordine del giorno questioni di carattere amministrativo/contabile.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il Collegio dei Probiviri a cui sono sottoposte le controversie sociali fra i Soci e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, in prima istanza, si adopera per ricomporre tali controversie e, in seconda istanza, suggerisce eventuali provvedimenti al Consiglio Direttivo che delibera in merito.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato da:

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione, previe le autorizzazioni di legge;
- eventuali donazioni e lasciti, previe le autorizzazioni di legge;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o destinate all'attuazione di progetti specifici.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno.

Il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo, come specificato nell'art. 10, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'Assemblea dei Soci che lo deve approvare e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

ART. 19 - SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

In caso di cessazione di parti di attività, il patrimonio legato a tali attività sarà destinato, su indicazione del Consiglio Direttivo, coerentemente allo spirito dell'Associazione e del presente Statuto.

Per tutto quanto non sia stato previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, la legge-quadro 266/1991, la normativa regionale e provinciale in materia di Associazioni.